



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale



*Ministero dell'Istruzione*



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GEN. L. MEZZACAPO" SENORBÌ (CAIC83000C)**

Via Campioi, 16 - Senorbì - ☎ 070/9808786 - 📠 0709806170

C.F. 92105000928 - e-mail [caic83000c@istruzione.it](mailto:caic83000c@istruzione.it) ; [caic83000c@pec.istruzione.it](mailto:caic83000c@pec.istruzione.it)

Sez. associate: Scuola Infanzia Senorbì CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C - Suelli CAAA83005D

Scuola Primaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G - Barrali CAEE83003L - San Basilio CAEE83004N

Secondaria I grado Senorbì - CAMM83001D - Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G - San Basilio CAMM83004L

CIRCOLARE N. 234

Senorbì 14/02/2022

Agli Studenti  
Alle loro Famiglie  
Ai Docenti  
Alla DSGA

Al sito web dell'Istituzione Scolastica

**Oggetto: VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022: Criteri di deroga al limite dei tre quarti dell'orario annuale personalizzato di frequenza scolastica necessaria allo scrutinio finale**

Si comunica alle famiglie e agli alunni che, per l'anno scolastico in corso, trovano applicazione per gli studenti di tutte le classi di Scuola Secondaria di primo grado, le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico indicate dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 62/2017, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dalla C.M. n. 20/2011.

Tali disposizioni prevedono che *"...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"*.

È opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati per la Scuola Secondaria di primo grado alla luce del nuovo assetto ordinamentale, definito dal D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, in particolare dall'art. 5, commi 1 e 3, che cita testualmente: *"L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella Scuola Secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie"*.

Al fine di permettere alle famiglie una valutazione adeguata della frequenza minima richiesta all'alunno/a, si forniscono di seguito i dati numerici relativi al monte ore annuo personalizzato di riferimento per ciascun corso in modo da poter calcolare la percentuale di ore di assenza. Tenuto conto dell'importanza delle circolari su indicate, le SS.LL dovranno curare con la massima attenzione la materia per evitare errori, dimenticanze o altro che chiamano in causa le responsabilità di ognuno.

I docenti collaboreranno fattivamente e serenamente con i Coordinatori di classe nell'intento comune di garantire agli alunni la massima correttezza e precisione nella registrazione e raccolta dei dati.

Le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite, in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, opportunamente deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Si ritiene utile puntualizzare che nel conteggiare le ore di assenza, effettuate sia durante le lezioni in presenza che in DDI, saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

Si precisa che, **per alunno che non si avvalga dell'insegnamento dell'IRC** con derivante regolare permesso annuale di entrata posticipata o uscita anticipata, concessa sulla base di espressa richiesta risultante agli atti della Scuola, nel conteggio finale non confluiscono n. 33 ore totali di non presenza alle lezioni.

### Orario annuale personalizzato

Per **orario annuale personalizzato** si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré settimane.

### Validità dell'anno scolastico

Viene riportata di seguito la tabella contenente il monte ore annuale della Scuola secondaria di 1° grado nei tre corsi del nostro Istituto, e il calcolo del 25% di ciascun monte ore annuale

	<b>ORE SETTIMANALI</b>	<b>MONTE ORE ANNUO</b>	<b>ORE MAX ASSENZE PER AMMISSIONE ALLO SCRUTINIO</b>
<b>Tempo normale</b>	30	990	247
<b>Tempo normale ad indirizzo musicale</b>	33	1089	272
<b>Tempo prolungato</b>	36	1188	297

## CASI POSSIBILI:

**1° Caso : il monte ore annuale di assenze effettuato dallo studente NON supera ¼ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato.**

Se il monte ore annuale di assenze effettuato dallo studente non supera ¼ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato , allora per lo studente in questione vi sarà la validità dell'anno scolastico e lo studente viene ammesso allo scrutinio

**2° Caso : il monte ore annuale di assenze effettuato dallo studente SUPERA ¼ del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato**

Se il monte ore annuale di assenze effettuato dallo studente supera la quota di ¼ del monte orario dello specifico indirizzo di studi considerato, esiste la possibilità di derogare alle assenze effettuate in caso di assenze **documentate e continuative**.

Il Collegio dei docenti, nella seduta del 28 gennaio 2022, ha deliberato all'unanimità di derogare le seguenti tipologie di assenze:

- a) **motivi di salute documentati da apposita certificazione medica**
- b) **motivi personali e/o di famiglia opportunamente documentati**

Considerate poi la nota M.I. prot. n. 699 del 06/05/2021 e l' O.M. n. 53 del 03/03/2021 le quali prevedono quanto segue: *“le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica”*, il Collegio dei docenti **nella seduta del 28 gennaio 2022**, tenendo conto della complessità del processo di apprendimento nel contesto dell'emergenza epidemiologica particolarmente nei periodi di svolgimento delle lezioni in modalità a distanza in via esclusiva, ai fini dell'integrazione delle motivazioni delle tipologie a) e b) per le quali è prevista la deroga alle assenze, **ha deliberato all'unanimità** dei presenti di ritenere valide, ai fini della deroga delle assenze effettuate dagli studenti, tutte le comprovate motivazioni (documentate da relative certificazioni, attestazioni, autodichiarazioni rese dai genitori ai sensi del D.P.R. 445/2000) riconducibili alle difficoltà incontrate dagli studenti in relazione alle specifiche situazioni determinate dall'emergenza pandemica, ivi incluse le cause imputabili alle criticità legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete.

Quindi, riassumendo, le motivazioni per le quali il Collegio dei docenti ha previsto per l'a.s. 2021/2022 la deroga alle assenze sono le seguenti:

### **Tipologia a) : motivi di salute documentati da apposita certificazione medica**

- Malattie, **di durata pari o superiore a 1 giorno**, debitamente certificate o documentate;
- Particolari e gravi problematiche di salute (patologie di carattere fisico o psichico debitamente certificate) che possono comportare assenze ricorrenti.
- Ricoveri e/o terapie e/o cure, debitamente certificati, sia effettuati presso il proprio domicilio che presso strutture ospedaliere o case di cura;
- Day Hospital (documentato da relativa attestazione di presenza presso presidio sanitario)
- Visite mediche specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza)

Considerata l'emergenza Covid-19 a causa della quale molti allievi si assentano anche per un solo giorno (a titolo esemplificativo si pensi a quegli allievi con sintomi simili a quelli del Covid19

che per precauzione si assentano dalle lezioni anche per un solo giorno), il Collegio dei Docenti ha deliberato di derogare le assenze per malattia anche di un solo giorno purché dette assenze siano debitamente certificate o documentate.

**Precisazione:** Si precisa inoltre che affinché le assenze relative ai suddetti motivi di salute, certificate, siano scorporate dal totale delle assenze effettuate dall'allievo nell'arco dell'anno scolastico,.

Qualora il certificato medico non contenga una di queste due date (data di inizio o data di fine della malattia), la certificazione medico-sanitaria deve essere accompagnata dall'autodichiarazione resa dal genitore/Tutore legale/Affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente al periodo continuativo di malattia ovvero il genitore/Tutore legale/Affidatario deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 il periodo di assenza per motivi di salute (data inizio e data finale di detto periodo).

#### **Tipologia b): motivi personali e/o di famiglia (opportunamente documentati)**

- Gravi patologie dei componenti il nucleo familiare dell'allievo entro il 2° grado debitamente documentate (sono derogabili al **massimo 10 giorni di assenza** nel corso dell'anno scolastico)
- Lutto di componenti il nucleo familiare dell'allievo entro il 2° grado (ai fini della deroga si considerano solo i **tre giorni di assenza** immediatamente successivi al lutto);
- Rientro al paese d'origine per motivi legali;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (C.M. MIUR Prot. 22190 del 29/10/2019)
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
- Problematiche degli allievi diversamente abili che non seguono la programmazione di classe e per i quali sussiste certificazione medica attestante la difficoltà per detti allievi alla permanenza scolastica per l'intero tempo scuola quotidiano e che specifica il numero di ore di possibile permanenza quotidiana a scuola; per detti allievi si procederà alla deroga delle ore di assenza dovute ad entrate posticipate a scuola e/o uscite anticipate dalla scuola.

**Tipologia c): difficoltà incontrate dagli studenti, nei periodi di svolgimento delle lezioni in modalità a distanza, in relazione alle specifiche situazioni determinate dall' emergenza pandemica, ivi incluse le cause imputabili alle criticità legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete :**

- Problemi di scarsa connessione di rete nella zona di residenza
- Carenze e/o criticità strumentali in ordine ai dispositivi e ai supporti informatici a disposizione dello studente anche in considerazione del fatto che lo studente appartiene ad un nucleo familiare in cui sono presenti più figli in età scolare

- Situazioni di disagio personale vissuto dallo studente in relazione allo svolgimento delle lezioni in modalità DAD
- Situazioni di difficoltà ambientali e/o familiari vissute dallo studente in relazione allo svolgimento delle lezioni in modalità DAD (esempio: mancanza di ambienti idonei per seguire lo svolgimento delle lezioni in DAD, altro....)

**NOTA BENE Le motivazioni delle assenze riferibili alla tipologia c) per essere derogate devono essere documentate da relative certificazioni, attestazioni, o autodichiarazione resa dai genitori ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo format appositamente predisposto dalla scuola**

Se il monte ore annuale di assenze effettuato dall'allievo SUPERA  $\frac{1}{4}$  del monte orario della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato, si devono sottrarre da tale monte ore annuale di assenze tutte quelle ore di assenza giustificate con motivazioni per le quali sono state deliberate le deroghe.

**Ciò fatto, due sono i casi possibili che si possono verificare:**

- 1) Pur scorporando le deroghe dal monte ore annuale di assenze effettuate, lo studente supera il tetto massimo di assenze consentito ovvero il 25% dell'orario annuale. **In tal caso per lo studente non vi è la validità dell'anno scolastico e dunque lo studente è escluso dagli scrutini e NON è ammesso alla classe successiva o agli Esami di Stato**
- 2) Scorporando le deroghe al monte ore annuale di assenze effettuate, lo studente NON supera il tetto massimo di assenze consentito ovvero il 25% dell'orario annuale. **In tal caso è demandata al Consiglio di Classe la decisione di ritenere valido o non valido, per lo studente, l'anno scolastico ovvero di procedere o meno allo scrutinio dello studente.**

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Isotta Milia